



Roma,

Prot.

COMUNICATO UFFICIALE n. 160

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- preso atto delle disposizioni emanate attraverso i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010, n. 151 del 13.5.2010, n. 18 dell'11.7.2011 e n. 118 del 30 Gennaio 2012, in ordine all'obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013,

nella riunione del 21 Marzo 2012, ha ratificato le disposizioni di seguito specificate in ordine all'impiego del calciatore c.d. "fidelizzato", vevoli per i Comitati Regionali BASILICATA, TOSCANA e UMBRIA che, nella Stagione Sportiva 2012-2013, per i rispettivi Campionati di Eccellenza, hanno previsto l'obbligo di impiego del calciatore "fidelizzato":

- a) **Fascia di età**: calciatore nato dall'1.1.1994 in poi.
- b) **Requisiti del calciatore "fidelizzato"**:
 1. calciatore tesserato per la Società, a titolo definitivo, entro il termine del 31.1.2012 oppure, a discrezione dei Comitati Regionali interessati, tesserato entro il termine del 30.9.2011;
 2. calciatore risultante in prestito al termine della Stagione Sportiva 2011-2012 non è considerato "fedele" per la Società cessionaria, anche in caso di successivo trasferimento definitivo nella Stagione Sportiva 2012-2013;
 3. calciatore concesso in prestito durante la Stagione Sportiva 2011-2012 è da considerarsi "fedele" per la Società cedente;
 4. calciatore svincolato a mezzo "liste di svincolo suppletive" nella Stagione Sportiva 2011-2012, anche se tesserato nuovamente per la stessa Società, può non essere considerato "fedele" in base ai termini discrezionali, di cui al precedente punto 1, fissati dai Comitati Regionali;



5. Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva 2011-2012, viene svincolato ai sensi dell'art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”;
6. I calciatori stranieri, il cui tesseramento ha validità per una Stagione Sportiva, sono da considerarsi “fedeli”, a condizione che siano stati tesserati per la stessa Società nella Stagione Sportiva 2011-2012;
7. Il calciatore che, nel corso della Stagione Sportiva 2011-2012, era tesserato con vincolo annuale S.G.S. nella stessa Società per la quale verrà tesserato con vincolo pluriennale, è da considerarsi “fedele”.

c) **Disposizioni su Società retrocesse da Serie D al termine della Stagione Sportiva 2011-2012 e per Società escluse dai Campionati professionistici ed eventualmente ammesse al Campionato di Eccellenza 2012-2013, ai sensi dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.:**

1. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato di Eccellenza, le Società oggetto di tale provvedimento saranno esentate dall'impiego del calciatore “fidelizzato” ma avranno l'obbligo di schierare un ulteriore calciatore giovane in quota, compreso nelle fasce di età disposte dai Comitati Regionali interessati. In nessun caso, i predetti Comitati Regionali potranno superare il contingenti massimo di quattro calciatori giovani da utilizzare obbligatoriamente.
2. Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D che, nel corso della Stagione Sportiva 2011-2012, non abbiano disputato il Campionato Nazionale Juniores, il Comitato Regionale di competenza potrà concedere deroga alle condizioni previste dal precedente punto 1.

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione di impiego dei giovani calciatori, ivi compreso il calciatore c.d. “fidelizzato”, stabilita dai competenti Comitati Regionali e approvata dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.



L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **va osservato l'obbligo minimo sopra indicato circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e, segnatamente, almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1995 in poi.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)